Il metodo interdisciplinare per gli studi biogiuridici

Andrea Simoncini
Professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze. Mail: andrea.simoncini@unifi.it.

1. Premessa. Un tema molto studiato: forse troppo

Ogniqualvolta si affronta il tema del metodo interdisciplinare negli studi giuridici emerge un dato che precede le riflessioni e dal quale non possiamo che prendere le mosse. L'interdisciplinarietà, infatti, è molto più studiata come oggetto che praticata come metodo, molto più lodata che messa in pratica, molto «*più proclamata che premiata*», per citare Carlo Casonato[1].
In queste osservazioni vorrei semplicemente provare a rispondere alla domanda, *perché*? Suddivido il mio ragionamento, baconianamente, in due parti.

2. *Pars destruens*

2.1. La *social closure*

La necessità di un approccio interdisciplinare tanto nella ricerca quanto nell'insegnamento delle diverse scienze è oggi un luogo comune.
Nella sezione scienze sociali del catalogo bibliografico dell'Università di Firenze[2], la forma "interdisciplinar*" ha oltre 2.500.000 di ricorrenze; sono oltre 25.000 i libri che hanno il lemma "*interdisciplinare*" nel titolo.
Il suo valore è ossessivamente ribadito nelle premesse e nelle prefazioni dei volumi pubblicati negli ultimi anni in area giuridica, così come l'applicazione di metodologie interdisciplinari è condizione necessaria per l'ammissibilità di pressoché tutti i progetti di ricerca oggi finanziati su fondi pubblici o privati.
Orbene, se è così universalmente ritenuta necessaria, perché ci troviamo ancora a parlarne? Soprattutto, perché ne parliamo avendo l'impressione che essa rimanga per gran parte un obiettivo da raggiungere?
Un importante studio pubblicato nel 2023[3] sul tema del *gatekeeping* nell'accesso alla carriera accademica – condotto analizzando 55.000 domande presentate alla tornata di Abilitazione Scientifica Nazionale italiana del 2012 ed i relativi risultati – mostra che la produzione scientifica di tipo *multi* e *interdisciplinare* subisce una chiara e netta *penalizzazione* nella valutazione e nella carriera. Gli autori hanno stimato un grado di penalizzazione che sfiora il 40%.
La cosiddetta "*social closure*" – la *chiusura sociale* – e il mantenimento *rigido* dei confini disciplinari, rimangono i due principi più utilizzati dai *gatekeepers*, cioè da coloro che sono preposti a decidere chi entra e chi no nel recinto dell'accademia.

2.2. Il peso mortale del "già saputo"

La consapevolezza che la separazione e la frammentazione delle conoscenze rappresenti un forte ostacolo al progresso delle conoscenze scientifiche ed all'innovazione tecnologica ha una storia lunghissima (dalla battaglia illuministica per l'unità del sapere e la distinzione delle conoscenze, in poi…).

[1] C. CASONATO, *Un'esperienza editoriale di nuovo stampo: BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2021.
[2] www.sba.unifi.it.
[3] R. FINI, J. JOURDAN, M. PERKMANN, L. TOSCHI, *A New Take on the Categorical Imperative: Gatekeeping, Boundary Maintenance, and Evaluation Penalties in Science,* in *Organization Science*, 34, 3, 2023, 1090-1110.

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503

Già a partire dagli anni '70 circolano importanti documenti e studi prodotti delle organizzazioni che si occupano di politiche economiche e sociali che chiaramente individuano nella ricerca e nell'insegnamento interdisciplinare, «*the key innovation points in universities*»[4].

Ma sempre in questi documenti, già dagli anni '80, è chiaro che «*introducing this innovation comes up against enormous difficulties, even in the new universities*»[5].

In un documento dell'Unesco del 1986 si identifica chiaramente quale sia il motivo principale della difficoltà: il peso mortale (the *deadweight*) dei sistemi esistenti.

«The deadweight of the existing system. Like any innovation, interdisciplinarity must overcome the skepticism of disillusioned teachers, the resistance of those who prefer the comfort of the status quo and of routine to the adventures of change, and the doubts and fears of cautious teachers aware of their responsibilities».[6]

2.3. La "tirannia" delle discipline…

Se diamo uno sguardo, anche rapido, all'attuale condizione della ricerca scientifica tanto nei settori delle scienze cosiddette "dure" quanto nel settore delle scienze umane e sociali, è ancora evidentissima la "tirannia" delle singole discipline.

Solo per citare alcuni esempi:

a) Il reclutamento universitario (non solo nel mondo del diritto) rimane oggi saldamente fondato sulla separazione/segregazione disciplinare.

La maggiore o minore pertinenza delle pubblicazioni ad un certo Settore Scientifico Disciplinare (SSD) è ancora oggi un fattore dirimente nella valutazione della produzione scientifica di un ricercatore.

Di recente è stato approvato il Decreto Ministeriale n. 639/2024 che, dopo una lunga e complessa gestazione e con il parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale, ha riveduto la nomenclatura disciplinare, introducendo i nuovi *Gruppi scientifico-disciplinari* (*GSD*), in sostituzione dei vecchi settori concorsuali e dei macrosettori concorsuali, riducendo così i 370 SSD in 190 GSD.

L'area delle scienze giuridiche non era certamente il vero obiettivo di questa revisione, dal momento che non è di certo la più frammentata. Ben più incisivo è stato l'intervento in altre aree: si pensi all'area 6 delle "Scienze mediche" (in cui avevamo ben 52 SSD oggi riorganizzati in 27 GSD) ovvero l'area 7 delle "Scienze agrarie e veterinarie" (in cui i 30 SSD sono stati accorpati in 14 GSD).

Nel caso dell'area 12 – delle "Scienze giuridiche" – i 21 vecchi SSD sono stati inquadrati in 17 GSD, con un effetto di riduzione decisamente minore.

L'impressione complessiva, comunque, è che questa riforma non sia andata ad incidere sui meccanismi strutturali.

Va segnalato peraltro ad onor del vero che nell'area delle scienze giuridiche è avvenuta una delle – poche – vere "riduzioni": ovverosia la scomparsa di un settore disciplinare, il diritto pubblico, che è stato "redistribuito" tra il diritto costituzionale e l'amministrativo; così come i comparatisti pubblici e privati che sono stati aggregati, quantomeno per le finalità concorsuali.

[4] Centre for Educational Research and Innovation (CERI), *Interdisciplinarity. Problems of Research and Teaching in Universities*, OECD, 1972, 12.

[5] *Ibid.*

[6] UNESCO, *Interdisciplinarity in General Education, Division of Educational Sciences, Contents and Methods of Education*, May 1986, 57.

Downloaded from www.biodiritto.org.

ISSN 2284-4503

b) La valutazione della qualità della ricerca (non solo nel mondo del diritto) è effettuata su base disciplinare.

Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte se prendiamo in considerazione la cosiddetta "VQR", ovverosia il processo avviato ogni quattro anni per effettuare la "valutazione della qualità della ricerca", processo guidato dalla *Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca*.

Le 4 campagne di VQR sinora realizzate sono state realizzate affidando la valutazione ad esperti articolati in ben 16 GEV (*Gruppi di esperti nella valutazione*) suddivisi per aree disciplinari[7].

Il che vuol dire che la valutazione dei prodotti di ricerca è stata effettuata normalmente da *referee* individuati normalmente su base *disciplinare* (pur con qualche aggiustamento); scelta questa che ovviamente contribuisce a spiegare il dato, già richiamato, della forte penalizzazione dei prodotti provenienti da ricerche realmente "interdisciplinari".

Sia sul piano del reclutamento che della valutazione resta, dunque, il problema di fondo: il percorso di carriera accademico oggi rimane sostanzialmente ancorato ad una base (mono)disciplinare.

*c) Dialogo interdisciplinare "*endo-*" ed "*extra-*giuridico".*

Tutto questo induce una prima riflessione.

Un tema particolare come quello del *bio-diritto* oggi richiede due livelli – *e non uno* – di dialogo interdisciplinare.

Un primo livello potremmo definirlo *endo-giuridico*; ovverosia il dialogo tra le diverse anime disciplinari nella stessa area giuridica (penalisti e civilisti, costituzionalisti e processualisti, filosofi e storici, etc.); cioè, per intenderci, tra i diversi SSD (o GSD…) della stessa Area 12 degli "Studi giuridici".

Un dialogo che è tuttora difficile, anche se molti sono i segnali positivi nelle generazioni dei giuristi più giovani. Un dialogo endo-giuridico che, in verità, comincia molto lontano e che sarebbe molto interessante ripercorrere, a partire dalla notissima prolusione di V.E. Orlando del 1885 (riscritta nel 1925) sulla *fondazione del metodo della scienza del diritto pubblico*, su cui tanti hanno riflettuto[8]; in cui è testimoniato l'avvio di quella lotta per "staccare" il metodo di studio del "nuovo" diritto pubblico dall'unico grande ambito disciplinare sino ad allora dominante e sistematizzante, quello del diritto privato.

Il diritto contemporaneo, quantomeno nell'Europa continentale, nasce per *differenziazione*; le diverse discipline giuridiche nascono tutte nel grande alveo della sistematica del diritto civile di matrice tedesca, a sua volta nata dalla grande opera di codificazione – e conseguente *omologazione*[9] – genialmente condotta da Giustiniano e dai compilatori del *Digestum*. Dal '900 in poi si è sviluppata una crescente dialettica tra nuove discipline autonome e la spinta centripeta del sistema, la tensione tra i diritti "civili speciali" – il diritto commerciale, del lavoro, il diritto agrario – e la matrice unitaria del diritto privato; così come poi accadrà con la spinta per la progressiva autonomizzazione del diritto costituzionale o del diritto amministrativo o di quello ecclesiastico, rispetto alla matrice unitaria del diritto pubblico fondato da Orlando.

[7] https://www.anvur.it/it/ricerca/esperti-della-valutazione-della-ricerca/vqr-2020-2024

[8] Si veda il bel volume – anche *e-book* – F. CORTESE, C. CARUSO, S.ROSSI (a cura di), *Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico. Vittorio Emanuele Orlando reloaded*, Milano, 2020.

[9] Contro la sistemazione postuma del diritto romano, per la riscoperta del contributo dottrinale dei singoli giuristi prima della codificazione di Giustiniano, si veda A. SCHIAVONE (a cura di), *Giuristi romani*, Torino, 2025.

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503

Ma nel biodiritto, vi è poi un secondo livello, dialogo interdisciplinare: quello *extra-giuridico.* Il dialogo *vero*! Verrebbe da dire, quello tra giuristi e studiosi del *bios*, o meglio della *zoè*, per riprendere la distinzione di Agamben[10]. Coloro che studiano (sotto i diversi aspetti) la *nuda vida* (quindi le scienze chimiche, biologiche, mediche, tecnologiche) visto che nel *bios* – e dunque nella *biopolitica* – in qualche modo siamo tutti coinvolti.

2.4. …anche nel mondo delle professioni legali

Ma, su questo punto occorre fare attenzione perché non solo il mondo accademico, ma anche quello delle professioni – tanto quelle legali, che quelle mediche o naturalistiche, tecnologiche o chimico-biologiche – oggi rimane rigidamente ancorato ad una formazione disciplinare.

Gli ordini o le associazioni professionali oggi esistenti rimangono fortemente ancorati ad una laurea di "riferimento". E questo vale sia per le professioni dell'area legale (avvocato, giudice, notaio), sia per le altre professioni coinvolte dai temi del *biodiritto*; si pensi ai medici, al personale sanitario ovvero alle professioni di natura tecnologica – gli ingegneri o gli informatici – a quelle dell'area bio-chimica.

Guardando poi più da vicino il mondo delle professioni legali, la formazione di tipo giuridico rimane - quantomeno nell'Europa continentale – decisamente legata alla laurea magistrale in giurisprudenza, requisito indispensabile per essere in vario modo abilitati all'esercizio professionale.

In realtà, però, non è così ovunque.

L'eccezione, come noto, è rappresentata dai sistemi di *common law* – come Inghilterra, Scozia e Galles – in cui la laurea in giurisprudenza non è l'unico canale di accesso alla professione forense, ma sono ammesse anche altre formazioni disciplinari purché accompagnate dal "*Legal Practice Course*" ovvero da altri corsi formativi di natura pratico-forense.

A ben vedere questa differenza nella formazione richiesta per le professioni legali rappresenta un indubbio vantaggio se oggi pensiamo, ad esempio, ad un tema vicino al biodiritto: quello della regolamentazione giuridica della tecnologia. Grandi *law firms* britanniche assumono laureati in ingegneria o in biologia o in informatica da associare allo studio e che poi ottengono il titolo di *barrister* o *solicitor*. In questo modo si reclutano professionisti nel mondo legale dotati di un ben più alto tasso di interdisciplinarietà rispetto ai colleghi *lawyers-only*.

2.5. La confusione tra "inter-" e "multi-disciplinare"

Questa forte centralità monodisciplinare, sia sul versante accademico che professionale, induce un equivoco oggi abbastanza comune: la confusione tra *interdisciplinarietà* e *multidisciplinarietà.*

Come sappiamo con il termine "*inter-disciplinare*" si intende una forma di *collaborazione* in cui diverse discipline *integrano* le rispettive conoscenze ed esperienze per risolvere problemi e spiegare fenomeni per i quali la singola disciplina sarebbe inadeguata.

Con il termine "*multi-disciplinare*", invece, si indica uno stato di fatto. La condizione, cioè, che un dato fenomeno o un dato problema si possa affrontare secondo diversi approcci o discipline.

Queste due dimensioni spesso vengono equivocate, con il risultato, nel mondo della ricerca, che spesso si "spacci" per inter-disciplinare (cioè per un dialogo e una integrazione conoscitiva tra portatori di diverse discipline) quello che è

[10] G. AGAMBEN, *Il potere sovrano e la nuda vita. Homo sacer*, Torino, 2005.

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503

semplicemente "multi-disciplinare", ovverosia una collazione o una raccolta di saggi "monodisciplinari".

Nel mondo della offerta didattica, analogamente, a causa dello stesso equivoco, molti corsi di laurea qualificati come "interdisciplinari", non sono altro che la sommatoria di corsi monodisciplinari erogati spesso da docenti poco abituati a tale dialogo.

E qui si potrebbe citare anche la difficoltà, molto risalente – e ben nota a chi scrive, avendo insegnato diritto per oltre quindici anni nella facoltà di economia – di chi si trova ad insegnare materie giuridiche in corsi di laurea "non giuridici" (economia, scienze politiche, lettere, architettura, medicina, etc.); spesso questo insegnamento avviene senza tener conto del contesto, riproponendo – anche con un certa ottusità – lo stesso corso che si tiene nei corsi di giurisprudenza (semmai un po' abbreviato). Il tutto, senza tentare in alcun modo un reale dialogo e confronto con le altre discipline insegnate.

A questo punto, però, non vorrei essere equivocato. Non si intende, infatti, sostenere in alcun modo che l'appartenenza disciplinare sia un errore, anzi; vedremo più avanti in che senso rimanga profondamente necessario il radicamento disciplinare di chi studia, insegna o lavora.

Quello che qui interessava evidenziare è una serie di "pesi" e di ostacoli che oggi incontra sul suo cammino chi intenda avviarsi sul sentiero difficile di un dialogo realmente *interdisciplinare* e perché, dopo averne parlato da oltre mezzo secolo, come saggiamente ricorda Carlo Casonato questo dialogo è ancora oggi «più proclamato che premiato».

3. Pars costruens

3.1. Il metodo e l'oggetto

Da dove nasce l'esigenza della interdisciplinarietà nello studio del (*bio)diritto*?

Prima che da sofisticate premesse euristiche o da spiccate sensibilità verso le scienze metodologiche, l'esigenza di un dialogo con le altre scienze nasce empiricamente dai temi stessi che oggi i giuristi si trovano ad affrontare e che per essere studiati, e auspicabilmente compresi, impongono conoscenze e metodi che eccedono quelli giuridici.

È l'*oggetto*, per dir così, ad imporre il *metodo* di studio.

L'interdisciplinarietà, dunque, non è innanzitutto una invenzione di metodologi o di pedagogisti, ma semplicemente una questione di onestà dinanzi all'oggetto del nostro studio.

I temi che studiamo appartengono prevalentemente alla sfera dei fenomeni sociali e sono riferiti a forme di organizzazione o di regolazione collettiva umana, per questo sono temi strutturalmente complessi e che per loro natura tendono mal soffrire confini predeterminati.

Esiste una chiara *eccedenza metodologica* dei temi che riguardano l'esperienza giuridica[11] che impone questo passaggio di confine.

Sarà probabilmente questa la ragione per cui tra i giuristi quelli che più si sono occupati seriamente di metodo interdisciplinare, spesso siano anche *comparatisti*, ovvero studiosi abituati a passare spesso "di qua e di là" dai confini.

Vorrei poi aggiungere che, nel mio caso, a sviluppare una certa attenzione interdisciplinare vi è anche un dato che proviene da una lunga esperienza di partecipazione al comitato etico di un

[11] Sul tema dell'esperienza giuridica dovuto, com'è noto, al pensiero di Giuseppe Capograssi e ripreso, tra gli altri, in particolare da Paolo Grossi, si veda il volume monografico dei Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Il diritto come forma dell'esperienza. Per Paolo Grossi*, volume 52, Milano, 2023.

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503

ospedale pediatrico. In questo caso i temi del biodiritto confinano anche con il terreno vicino della *bioetica*. Ebbene, anni di esperienza all'interno di un organismo composto da medici ed infermieri delle diverse specializzazioni, da bioeticisti e da giuristi, da funzionari dell'amministrazione e da rappresentanti della società civile, mi hanno insegnato la "pratica" del dialogo interdisciplinare molto più che seminari accademici.

Dunque, l'esigenza del metodo interdisciplinare nasce innanzitutto dalla struttura stessa dei fenomeni che intendiamo osservare e non è, per questo, un *nuovo* settore disciplinare.

Come ha chiarito benissimo Carlo Casonato «*[c]on il termine biodiritto, e con suoi equivalenti linguistici, non si intende [...] individuare un settore scientifico disciplinare o un ambito di studio e di insegnamento inedito e del tutto distinto dagli altri. Si vuole solo indicare l'utilità di catalizzare l'attenzione degli studi giuridici, condotti con metodo comparato e in via interdisciplinare, attorno ad un oggetto particolarmente stimolante dal punto di vista scientifico e altrettanto presente nella vita quotidiana di tutti noi».* Per questo – prosegue Casonato – *«il biodiritto si caratterizza per essere un diritto difficile; che deve tenere ben presenti i principi e gli inquadramenti generali accostandoli, però, alle specificità concrete della materia di studio, e risultando quindi, spesso, fortemente dilemmatico»*[12].

È un diritto *difficile* proprio perché occorre bilanciare regole (generali ed astratte) e casi particolari che spesso rifiutano le premesse di valore da cui queste regole nascono. Occorre cercare dunque un equilibrio accettabile, trovando spesso *ragionevoli accomodamenti*, piuttosto che sillogismi deterministici.

3.2. Il diritto e le valutazioni tecnico-scientifiche: un caso difficile

Uno dei casi in cui si percepisce bene tutta la "*difficoltà*" dell'approccio interdisciplinare al biodiritto è il tema dell'uso delle *valutazioni tecnico-scientifiche nel diritto.*

Su questo tema, molto complesso e perciò molto studiato[13], vorrei proporre una rapida riflessione alla luce del nostro tema.

Le valutazioni di tipo giuridico e quelle tecnico-scientifiche sono diverse perché misurano oggetti diversi. L'intersezione nasce quando l'ordinamento fa decorrere effetti giuridici rilevanti da valutazioni di tipo tecnico-scientifico, circostanza che come si può immaginare, si sta presentando con frequenza crescente nei temi più recenti.

Orbene, questo tema non è certo nuovo e da tempo il diritto ha cercato forme razionali per gestire questi problemi di coordinamento (si pensi, in particolare, alla cosiddetta normazione tecnica[14]).

Da dove nasce, dunque, la "difficoltà" odierna del rapporto tra diritto e valutazioni tecnico-scientifiche?

Nasce a mio avviso da un fenomeno sostanzialmente inedito, figlio della rivoluzione digitale e della disintermediazione conoscitiva che ne è derivata.

Mi riferisco al fatto che il problema oggi non è più – soltanto – quello di come trasferire valutazioni, misurazioni o predizioni effettuate nel mondo scientifico-tecnico all'interno di decisioni di tipo giuridico (siano esse di un giudice, di una pubblica amministrazione o di un legislatore), ma come gestire un fenomeno sostanzialmente

[12] C. CASONATO, *Biodiritto. Oggetto, fonti, modelli, metodo*, Torino, 2023

[13] Si veda il volume B. LIBERALI, L. DEL CORONA (a cura di), *Diritto e valutazioni scientifiche*, Torino, 2022.

[14] Sul tema si veda, per una sinossi, A. IANNUZZI, *Il diritto capovolto, Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Roma, 2018.

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503

nuovo: il crescente disaccordo sociale e politico sulle stesse valutazioni tecnico-scientifiche.

Oggi ci troviamo dinanzi a correnti di pensiero socialmente rilevanti, alimentate in particolare dalla informazione via *web*, che contestano la fondatezza e, dunque, l'autorevolezza e l'autorità delle sedi scientifiche che effettuano le valutazioni.

Si badi bene, qui non stiamo parlando di "disaccordo scientifico", cioè delle diverse valutazioni o spiegazioni o predizioni che in sede scientifica si possono confrontare. Da tempo è chiaro che il mondo della scienza è tutt'altro che univoco e monolitico. Esiste, nelle valutazioni scientifiche, come in quelle di altra natura, un pluralismo di posizioni ed il giudizio "scientifico" molto spesso è ben diverso da quel giudizio "oggettivo" ed immutabile che a volte immaginiamo come contrapposto al "volubile" mondo della politica.

Gli scienziati da sempre dibattono tra di loro; ma, altrettanto da lungo tempo, esistono sistemi, processi e organismi interni alle società accademiche o scientifiche preposti a gestire e comporre in modo costruttivo questo disaccordo ed eventualmente validare le valutazioni condivise.

Non è questo il disaccordo di cui oggi parliamo.

Il riferimento è alla crescente sfiducia e contestazione delle valutazioni scientifiche *in quanto tali*.

Il fenomeno, molto difficile da affrontare perché nuovo e del tutto *alieno* rispetto alle premesse di valore precedenti, è il dissenso sociale e culturale rispetto alle valutazioni scientifiche, *indipendentemente dai processi di validazione elaborati nei decenni dalla comunità scientifica e tecnologica*.

La vicenda del cosiddetto movimento "No-Vax" così come altre analoghe forme di disinformazione o misinformazione scientifica prevalentemente alimentate dal *web*, sono ancora davanti ai nostri occhi.

Come gestire questa nuova forma di *disaccordo*?

Il punto da cui muovere, è che il diritto – ad esempio quello costituzionale – è equipaggiato innanzitutto per gestire il disaccordo *politico o culturale* nell'ambito di sistemi pluralistici e a base democratica. Le Costituzioni europee del secondo dopoguerra sono grandi sistemi normativi pensati proprio per bilanciare e combinare il massimo del pluralismo politico e culturale, finanche religioso, con la pratica di decisioni politiche democratiche unitarie.

Ma quando i cittadini singoli o associati, anche in partiti o movimenti politici, contestano le valutazioni scientifiche prodotte secondo i canali di validazione propri del mondo scientifico-tecnico, cosa si fa? Si vota sulle evidenze scientifiche? E come? A maggioranza, casomai qualificata?

I sistemi di gestione costituzionale del pluralismo politico non sono funzionali quando il conflitto si sposta su un piano scientifico o tecnico e di qui nasce la "nuova" difficoltà della intersezione tra valutazioni scientifiche e giuridiche.

4. Quali prospettive per lo studio del biodiritto in chiave interdisciplinare?

4.1. Contro il "tuttologismo"

A mio avviso esiste oggi un nemico mortale del metodo interdisciplinare ed è quello che potremmo definire "*tuttologismo"*: ovverosia la progressiva *wikipedizzazione* dello studio dei temi complessi.

Il metodo interdisciplinare – come abbiamo visto – richiede innanzitutto studio e dialogo; dunque, tempo da dedicare alla costruzione di una relazione conoscitiva con esperti di altre discipline. Tutto questo oggi è sostituito da una rapidissima acquisizione di informazioni riguardanti qualsiasi tema in discussione; informazioni normalmente disponibili sul *web*.

Un esempio può aiutare a comprendere: si pensi alla quantità impressionante di scritti giuridici

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503

che negli ultimi due anni si sono susseguiti sul tema dell' Intelligenza Artificiale; i numeri sono tali per cui è lecito dubitare che vi sia stato un reale approfondimento e confronto con gli specialisti di *computer science*; è invece più probabile che – nel migliore dei casi – si sia rapidamente consultata un po' di letteratura secondaria sul tema, se, davvero, non ci si sia accontentati di qualche voce di *wikipedia* ovvero di qualche articolo restituito da una rapida ricerca su Google.

Non c'è bisogno di sottolineare quanto l'arrivo di ChatGpt e delle piattaforme di IA generativa abbia dato un ulteriore impulso decisivo al *tuttologismo* dilagante.

L'idea, non confessata ma che in verità sostiene questa prassi è che visto che ci troviamo dinanzi a fenomeni straordinariamente complessi e in rapida trasformazione, una strategia utile può essere quella di affrontarli – quantomeno nei loro lineamenti esteriori – in maniera *superficiale*.

Spesso, dunque, si spaccia per *interdisciplinare* quello che, in realtà, è uno studio superficiale o approssimativo delle conclusioni cui altri sono giunti sul tema (gli autori indicizzati da Google).

È la traduzione sul piano scientifico di quella tendenza alla *ipersemplificazione* che oggi domina il discorso pubblico e quello politico in particolare. «*C'è sempre una soluzione semplice per qualsiasi problema complesso: quella sbagliata!*» verrebbe da dire ricordando l'adagio di George Bernard Shaw.

In realtà, questa deriva, ha radici lontane; già nei primi anni '70 Guy Berger – un pioniere degli studi interdiscplinari[15] – metteva in guardia dal rischio per cui *interdisciplinare* avrebbe potuto essere interpretato come «*epistemologicamente naïf».*

4.2. Tre condizioni per un dialogo interdisciplinare

Penso, invece, che il metodo interdisciplinare, innanzitutto, sia una forma di *dialogo conoscitivo;* un dialogo che nasce dalla constatazione che dinanzi a problemi complessi, la soluzione non può essere cercata attraverso scorciatoie, ma in forme di conoscenza collaborativa, in cui studio e insegnamento siano concepiti come imprese cooperative e non individuali.

Un dialogo è possibile, a ben vedere, a tre condizioni.

a) Disciplina

Innanzitutto, un dialogo è possibile solo tra persone *radicate nelle rispettive discipline*.

La prima condizione per un vero dialogo conoscitivo ed interdisciplinare è il radicamento all'interno di un proprio orizzonte ermeneutico e disciplinare.

È il contrario del *tuttologismo* che si fonda sulla assenza di qualsiasi profondità interpretativa.

Per questo vorrei tornare sull'equivoco a cui ho già fatto cenno. Non ritengo che il futuro della ricerca o della didattica – nel diritto come altrove – consista nella eliminazione delle formazioni disciplinari e, tra queste, della formazione giuridica come formazione specifica.

Penso invece che il giurista abbia una sua *forma mentis*, un suo *mindset*, un approccio alla comprensione dei fenomeni sociali diverso dal sociologo o dall'etologo o dallo psicologo, così come dall'economista o dal politologo. E non ritengo che per favorire un dialogo interdisciplinare sia necessario, e neanche utile, eliminare queste

[15] Centre for Educational Research and Innovation (CERI), *Interdisciplinarity. Problems of Research and Teaching in Universities*, cit., 69.

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503

diversità metodologiche ovvero auspicare forme di eclettismo o di confusione metodologica.
Quella che va contestata è la vocazione "totalitaria" delle discipline, per cui si ritenga a priori che la propria attrezzatura metodologica sia sufficiente a compiere l'impresa conoscitiva che si vuol intraprendere (un po' come coloro che vogliono attraversare un grande mare con «picciolетta barca» e che Dante invita a non mettersi nel «pelago»[16]).
In questo senso qui non possiamo che ribadire le osservazioni critiche già mosse sui sistemi di reclutamento universitario e sugli ordinamenti professionali e sulla loro impermeabilità monodisciplinare.

b) Umiltà

La seconda condizione per un reale dialogo interdisciplinare è stata già illustrata magistralmente da Giovanni Pascuzzi[17]; mi limito qui a riprenderla testualmente: la virtù dell'umiltà.
Il contrario di un utilizzo totalitario delle discipline è un sincero atteggiamento di umiltà. L'umiltà non ha nulla della *naïvètè* epistemologica condannata da Berger, né qui è intesa come una particolare virtù morale.
L'umiltà nel dialogo disciplinare nasce dal riconoscimento che il proprio strumentario conoscitivo è intrinsecamente limitato (è «piccioletta barca») e per questo richiede una disposizione attiva al confronto con chi è portatore di altre conoscenze e metodologie.
Molte volte ci si accosta agli altri saperi con un malcelato senso di superiorità – spesso da parte di entrambi i dialoganti – rendendo così molto più difficile e lontana la conoscenza effettiva e corale del dato di realtà.
Umile, com'è noto, viene da *humus*, cioè da "terra" e descrive l'atteggiamento di chi è legato più al dato reale – "terreno" – che alle proprie interpretazioni.
Ma la radice etimologica di humus è la stessa da cui deriva *homo* e *humanus*; quindi, l'impressione è che al fondo le vere qualità necessarie per dialogare siano nient'altro che quella curiosità e apertura di conoscenza che caratterizzano qualsiasi essere "umano" ragionevole.

c) Infine, un luogo

Infine, un dialogo *umano* accade sempre in un luogo. Occorre cioè un ambiente che faciliti l'incontro e lo scambio di conoscenza. Uno spazio dedicato in cui le barriere disciplinari non diventino ostacoli alla conoscenza degli altri, bensì risorse e diversità arricchenti.
Non solo uno spazio, ma anche un tempo. Senza tempo, come dicevamo, non c'è dialogo; senza impiego di questa risorsa, sempre più scarsa nel nostro mondo contemporaneo, non si ha reale conoscenza interdisciplinare, ma solo collazioni multidisciplinari.
Di qui il sentimento di gratitudine per chi in questi 10 anni ha pensato e portato avanti il progetto di ricerca *BioDiritto* e la rivista omonima (*BioLaw Journal*). Prima ancora che uno specifico tema di studio o una metodologia di analisi, esso ha davvero rappresentato un luogo e un tempo dedicati alla pratica del dialogo interdisciplinare.

[16] Dante, *Divina Commedia*, Paradiso, Canto II, 1-6.

[17] G. PASCUZZI, *Quale formazione per la ricerca interdisciplinare?*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2021.

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503